
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

INFORTUNI

Condotta del lavoratore irrilevante

La Suprema corte elenca le ipotesi in cui il comportamento del dipendente è da considerarsi ininfluenza in caso di infortunio. «La condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento nonostante l'imprudenza del lavoratore che in questo

lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante».

Corte di cassazione, sentenza 22437/2021, depositata il 6 agosto

CONCILIAZIONI

Clausola, verifica letterale e soggettiva

«Nell'interpretazione di una clausola negoziale (nel caso di specie, espressamente eccezionale dell'applicazione di una generale rinuncia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva di un rapporto di lavoro, ad ogni domanda ad essa connessa o anche solo occasionata all'esecuzione e cessazione del rapporto e ad ogni diritto da esso derivante), la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata indagando, oltre che il senso letterale delle parole da verificare alla luce del contesto negoziale integrale ai sensi dell'articolo 1363 Codice civile, anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli articoli 1369 e 1366 Codice civile, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale) e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto

interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano con essa inteso tutelare: in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la loro condotta».

Corte di cassazione, sentenza 24699/2021, depositata il 14 settembre